



Prot. 953/vf

Como, 30 maggio 2014

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 11/2014

**Nuovo
Consiglio
Direttivo del
Collegio**

Si comunica che, a seguito delle votazioni svoltesi dal 7.05.2014 al 12.05.2014, il nuovo Consiglio Direttivo del Collegio per il quadriennio 2014-2018, risulta così composto:

Per. Ind.	Paolo	BERNASCONI	Presidente
Per. Ind.	Orazio	SPEZZANI	Segretario
Per. Ind.	Paolo	SARTORI	Tesoriere
Per. Ind.	Francesco	CALDERA	Consigliere
Per. Ind.	Gabriele	CITTERIO	Consigliere
Per. Ind.	Guido	FRIGERIO	Consigliere
Per. Ind.	Luigi	GERNA	Consigliere
Per. Ind.	Enrico	MARTINELLI	Consigliere
Per. Ind.	Guido	SEVERICO	Consigliere

Il Presidente e il Consiglio Direttivo ringraziano i Colleghi per la fiducia accordata e rigenerati dal vasto consenso elettorale proseguiranno con immutato entusiasmo il percorso tracciato nello scorso quadriennio.

**Condominio,
privacy,
anagrafe e
conti bancari:
ecco i
chiarimenti del
Garante**

Il Garante per le Privacy, in risposta ad alcuni quesiti avanzati dagli operatori di categoria e da alcuni cittadini, ha chiarito alcuni aspetti cruciali.

Per la compilazione dei dati relativi al registro anagrafe condominiale, previsto dalla Riforma del condominio (Legge 220/2012), il condòmino non è tenuto a fornire alcuna prova documentale all'amministratore.

Ricordiamo, infatti, che la Legge 220/2012, tra le altre cose, prevede che l'amministratore debba curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Il Garante ha chiarito che il condòmino non deve fornire prove documentali all'amministratore, che può trattare solo informazioni pertinenti e "non eccedenti" rispetto alle finalità da perseguire.

L'amministratore, dunque, può:

- acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio;
- chiedere i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.

segue>>>

DAL COLLEGIO

CONDOMINIO

<<<...segue

Non può, invece, chiedere documenti tipo l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati sensibili.

Relativamente alle informazioni relative alle "condizioni di sicurezza", con l'entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia, i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio.

Per quanto riguarda, infine, il conto corrente intestato al condominio, i singoli condòmini possono verificare la "destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali".

Altresì, il condòmino può chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari relativi al conto corrente condominiale.

Il Decreto Casa è legge! Tante le novità, tra cui detrazioni fiscali, cedolare secca, permesso di costruire e tanto altro

D.L. 28.03.2014, n. 47

G.U. 28.03.2014, n. 73

L. 23.05.2014, n. 80

G.U. 27.05.2014, n. 121

È stata pubblicato il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, Decreto casa con modificazioni dalla L. 23.05.2014, n. 80, recante "*Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015*".

Tante le novità di interesse per il settore edile, tra cui:

- bonus mobili ed elettrodomestici
- modifiche al D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), con l'abolizione del permesso di costruire per alcune strutture
- opere specialistiche, salvi i vecchi bandi
- locazioni
- cedolare secca al 10% fino al 2017
- lotta all'occupazione abusiva
- alloggi sociali
- fondi per Expo 2015

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrar/Registrazione+contratti+beni+immobili/Cedolare+secca/cedolare+secca+Normativa+e+prassi/Decreto+legge+del+28+marzo+2014+n+47/dl_47_2014.pdf

Decreto Irpef (Spending review) in Gazzetta: ecco le novità per il settore edile

D.L.24.04.2014, n. 66

G.U. 24.04.2014, n. 95

È stato pubblicato il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", in vigore dal 24 aprile scorso.

Di seguito sono riportate le novità relative al settore dell'edilizia.

Centrali di committenza: Il D.L. 66/2014 introduce una modifica al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei Contratti, relativo alle centrali di committenza dei piccoli Comuni.

La nuova formulazione prevede che i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di Comuni esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province.

In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Fattura elettronica: Anticipata l'entrata a regime della fattura elettronica obbligatoria dal 31 marzo 2015 nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle locali, con la finalità di assicurare la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture trasmesse obbligatoriamente attraverso il Sistema di interscambio, dovranno riportare anche il Codice Informativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

segue>>>

<<<...segue

Pubblicazione telematica dei bandi: L'art. 26 introduce novità sulla pubblicazione dei bandi di gara finalizzate a ridurre la spesa sostenuta dalle Amministrazioni.

In particolare, la pubblicazione dei bandi avverrà solo telematicamente sui siti della Stazione Appaltante, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio sui contratti pubblici e sulla Gazzetta Ufficiale. Viene, quindi, eliminata la previsione di pubblicazione per estratto degli avvisi e dei bandi su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Debiti imprese: Aggiunge ai 47 miliardi di Euro già stanziati dal Governo, altri 13 miliardi di Euro per accelerare il pagamento dei debiti arretrati delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, il testo prevede l'istituzione di un meccanismo che agevola, attraverso garanzie statali e l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, la cessione dei crediti delle imprese agli istituti finanziari.

Taglio dell'Irap: L'aliquota principale dell'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) scende dal 3,9% al 3,5% a partire dal 2015; per quest'anno il taglio sarà più contenuto (pari al 3,75%).

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00079/sg>

**TASI 2014:
ecco l'elenco
dei Comuni
in cui si
verserà
entro il 16
giugno**

Nei Comuni che hanno già deliberato le aliquote TASI, i cittadini dovranno versare la 1° rata dell'imposta entro il 16.06.2014 ed il saldo entro il 16.12.2014. Per gli altri Comuni, che non hanno deliberato entro il 23 maggio e sono tenuti a farlo entro il 21 luglio, la data di pagamento dovrebbe essere prorogata al 16.10.2014. Di seguito è possibile consultare il Pdf con l'elenco dei Comuni che hanno già deliberato (al 20 maggio scorso) l'aliquota TASI 2014.

<http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/05/Tasi-comuni16giugno.pdf>

**Dichiarazione
F-GAS:
tutto quello
che c'è
da sapere nel
Vademecum
del Ministero**

Il 31.05.2014 dovranno essere trasmesse a ISPRA le Dichiarazioni F-GAS relative al 2013.

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un vademecum per ricordare chi e quali apparecchiature sono interessate dalla Dichiarazione.

Apparecchiature coinvolte - L'obbligo di dichiarazione si applica alle apparecchiature fisse, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra:

- impianti di refrigerazione
- impianti di condizionamento di aria
- pompe di calore
- impianti di protezione antincendio

Manutenzioni periodiche - La manutenzione periodica deve essere eseguita da personale addetto secondo le seguenti scadenze:

- almeno una volta all'anno per le applicazioni contenenti 3 kg o più di F-gas
- almeno una volta ogni 6 mesi per applicazioni contenenti 30 o più kg di F-gas
- almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni contenenti 300 o più kg di F-gas

Sanzioni - Nel caso di mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000,00 Euro e 10.000,00 Euro.

http://www.collegiogeometri.bo.it/public/allegatiNews/66d2a8e8-1098-4816-bad0-c3ff35cb83eb_Vademecum_Ministero_dichiarazione_F_GAS_2014.pdf

**Nessun titolo
abilitativo
per la
realizzazione
di una veranda!
Questo quanto
espresso dal
Consiglio di
Stato**

Consiglio di Stato
Sent. 11.04.2014,
n. 1777

In base ad un orientamento generale, la realizzazione di una veranda sarebbe subordinata al rilascio del permesso di costruire, ma il Consiglio di Stato ha chiarito che non è così.

Nel caso in esame, in seguito all'installazione di una veranda non ancorata a pavimento, ma realizzata con pannelli posti su binari di scorrimento, interviene il Comune che chiede la sospensione e demolizione dei lavori. In particolare, la struttura in oggetto è costituita da due pali dello spessore di 8,50 cm x 11,50 cm poggiati sul pavimento del terrazzo a livello e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 mq, dell'altezza variabile da 2,80 m a 2,10 m, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 m² a riparo del telo retraibile.

Respinto il ricorso presentato al TAR, che conferma quanto deciso dal Comune, interviene il Consiglio di Stato pronunciandosi definitivamente sull'appello con Sentenza n. 1777/2014.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado considerando la realizzazione della veranda come un **semplice intervento di arredo esterno** con la funzione di riparo e protezione, rientrando **nell'attività di edilizia libera**.

Questa struttura non necessita la richiesta del permesso di costruire in quanto non comporta un aumento di volumetria o superficie coperta e non modifica la destinazione d'uso degli spazi, né del prospetto o della sagoma edilizia.

La struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile, per l'assenza di tamponature verticali, per cui non è necessario nessun titolo abilitativo.

<http://www.casaportale.com/public/uploads/15297-pdf1.pdf>

**Publicata la
Legge di
conversione
del "salva
Roma-ter".
Novità per
TASI, TARI,
IMU e IRPEF**
L. 02.05.2014,
n. 68
G.U. 05.05.2014,
n. 102

È stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. 06.03.2014, n. 16 (Decreto salva Roma-ter), recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche al testo del decreto, alcune delle quali interessano la disciplina della TASI e della TARI.

TASI

Per quanto concerne la TASI (tassa sui servizi indivisibili), viene confermata la modalità di versamento tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con la possibilità di applicare le disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione con eventuali crediti relativi ad altri tributi e contributi.

Il versamento della TASI deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell'anno per il quale è dovuta la tassa.

In alternativa il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno per il quale è dovuta la tassa.

Per il versamento della prima rata, la tassa dovrà essere determinata applicando le aliquote e le condizioni deliberate dal Comune per l'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata (a saldo) deve essere effettuato a conguaglio applicando le delibere pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione della delibera da parte del Comune entro il predetto termine, anche la seconda rata a saldo dovrà essere determinata considerando le aliquote e le condizioni previste per l'anno precedente. La Legge di conversione estende poi l'esenzione dalla TASI ai rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

TARI

Anche per la TARI (tassa sui rifiuti) è possibile pagare tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con la possibilità di applicare le disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione con eventuali crediti relativi ad altri tributi e contributi.

segue>>>

<<<...segue

Le modifiche interessano piuttosto le scadenze e anche alcune regole di determinazione della tassa. Le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI. In alternativa il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno per il quale è dovuta la tassa.

La Legge di conversione introduce anche nuove disposizioni per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

IRPEF e IMU

Le Legge n. 68/2014 interviene, inoltre, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo:

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, per gli immobili in "multiproprietà" il versamento dell'IMU deve essere effettuato da chi amministra la multiproprietà;
- l'abrogazione della norma che stabiliva la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi nell'ipotesi di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per il 2013, qualora la differenza fosse versata entro il 24 gennaio 2014. Per effetto di tale abrogazione, dunque, si rende applicabile la previsione dell'articolo 1, comma 728, della Legge n. 147/2013, secondo la quale, nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, non si applicano sanzioni e interessi se la differenza è versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014;
- che, per l'anno 2013, in deroga alla normativa, devono ritenersi valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale IRPEF che gli enti abbiano approvato entro i termini e comunicate entro il 03.12.2013.

<http://www.casaportale.com/public/uploads/15297-pdf1.pdf>

**"Garanzia
Giovani",
il piano
nazionale per
garantire un
futuro ai
giovani.
Possibile
coinvolgimento
degli studi
professionali**

Il 1° maggio 2014 è partito il piano nazionale Garanzia Giovani che stanZIA oltre 1miliardo e mezzo di euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni, disoccupati o *NEET (Not [engaged] in Education, Employment or Training*, ossia non occupati, non studenti, non coinvolti in attività di formazione) un'offerta di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, o altra misura di formazione.

Nello specifico, i giovani fino ai 29 anni di età interessati possono aderire all'iniziativa attraverso il sito web nazionale "garanziagiovani" o i siti attivati dalle Regioni, collegati in rete fra loro.

La Regione scelta dal giovane effettuerà la sua registrazione attraverso i Servizi per l'Impiego, o le Agenzie private accreditate.

In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani riceveranno una o più opportunità tra

- inserimento al lavoro
- apprendistato
- tirocinio
- istruzione e formazione
- autoimprenditorialità
- servizio civile

Il Piano, articolato su due annualità (2014 e 2015) riguarderà tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano (l'unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%).

<http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx>

Il Decreto Lavoro diventa Legge. Pubblicata in Gazzetta la Legge di conversione

L. 16.05.2014,
n. 78
G.U. 19.05.2014,
n. 114

Al via il rilancio dell'occupazione e semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 78/2014, di conversione al D.L. 34/2014, il Decreto Lavoro o *Jobs Act*.

Con la conversione in Legge sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal Decreto Lavoro, quali: disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato e misure in materia di verifica di regolarità contributiva (DURC) e contratti di solidarietà.

Nello specifico:

- per il **contratto a termine** viene innalzata da 12 a 36 mesi la durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità; è prevista, inoltre, la possibilità di prorogare fino a cinque volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni
- per il **contratto di apprendistato** è previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (non anche del piano formativo individuale) e l'eliminazione della necessaria conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo; la retribuzione è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento; inoltre, viene tolto l'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante;
- per la **semplificazione in materia di DURC** viene disposto che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili avvenga telematicamente tramite un'unica interrogazione nei rispettivi archivi. L'esito dell'interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC ovunque previsto. Il Decreto potrà essere aggiornato in base a nuove modifiche normative o all'evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva, non con scadenza annuale come previsto dal D.L. 34/2014.

Il provvedimento è entrato in vigore il 20.05.2014.

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16:78>

<http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2014/05/Legge-78-2014-JobsAct.pdf>

Capannoni industriali, ecco il nuovo modello unico

D.M. 18.04.2014
G.U. 09.05.2014,
n. 106

Pubblicato in Gazzetta il Decreto finalizzato alla semplificazione della trasmissione agli organi di vigilanza delle informazioni relative alla sicurezza dei lavoratori in caso di costruzione di edifici o locali adibiti a lavorazioni industriali.

Nello specifico, il provvedimento individua le informazioni richieste dall'art. 67 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), introducendo un modello unico valido su tutto il territorio nazionale da utilizzare nei luoghi di lavoro con la presenza di più di tre lavoratori, in caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici da adibire a lavorazioni industriali.

Da sottolineare che in precedenza non era previsto un modello unico, per cui il cittadino o l'impresa doveva utilizzare, di volta in volta, la modulistica prevista dal singolo organo di vigilanza.

Di seguito il link al Decreto e il modello unico di trasmissione dei dati in formato editabile.

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/decreto%20capannoni%20industriali.pdf>

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (cestelli), ecco un'utile guida per la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), conosciute anche come *piattaforme aeree o elevabili, ponti sviluppabili* o più semplicemente *cestelli*, sono quelle attrezzature definite dalla norma come "*ponti mobili sviluppabili*".

Le PLE sono diventate un mezzo di lavoro molto diffuso per le seguenti tipologie di lavoro:

- lavori in quota che non richiedono lunghi tempi di esecuzione
- lavori effettuati in punti circoscritti in diverse zone del cantiere
- opere che richiedono di raggiungere in sicurezza punti pericolosi, anche a notevole altezza, per la predisposizione di apposite protezioni (es. parapetti).

Il CPT di Torino ha proposto una nuova scheda di sicurezza, che analizza le tipologie di PLE motorizzate più diffuse nel settore delle costruzioni, con riferimento alla norma UNI EN 280:2009.

Il documento risulta molto utile sia per l'individuazione dei rischi connessi alle attività di cantiere, sia per le attività di formazione degli addetti.

È così strutturato:

- definizione delle PLE
- classificazione delle PLE
- elementi costituenti i dispositivi di sicurezza (dispositivi relativi al telaio e agli stabilizzatori, dispositivi relativi alla struttura estensibile, dispositivi della piattaforma di lavoro)
- dispositivi di comando e di controllo
- fattori di rischio
- istruzione per l'installazione e l'uso
- adempimenti normativi (documentazione, controlli e verifiche, attività di formazione, informazione e addestramento)
- annotazioni tecniche
- riferimenti normativi

È presente, inoltre, una check-list editabile con istruzioni e divieti relativi ad installazione ed uso.

<http://www.testo-unico-sicurezza.com/schede-macchinari-attrezzature-check-list-cpt-torino-gratuite.html>

La sicurezza in casa: dai VV.F. la guida ai rischi, per conoscerli e prevenirli

L'ambiente domestico è il luogo dove si registrano il maggior numero di incidenti, a fronte di quello che dovrebbe essere il posto più tranquillo e sicuro. Gran parte degli infortuni può essere evitata se c'è la conoscenza e la consapevolezza dei pericoli che si possono nascondere dietro l'angolo.

Al riguardo segnaliamo la pubblicazione dei Vigili del Fuoco, "Sicurezza in casa" che ha lo scopo di illustrare i pericoli presenti in casa, al fine di prevenirli ed evitarli.

Nell'opuscolo sono presentate le principali situazioni di pericolo, divise nelle 4 categorie:

- elettricità
- gas di città
- liquidi infiammabili
- impianto idrico

In forma semplice ed incisiva, grazie anche alla cura prestata alle immagini, vengono descritte le tipologie di incidenti più frequenti, al fine di indicare gli opportuni comportamenti di prevenzione degli incidenti e su cosa fare in caso di incendio.

<http://www.italianoinfamiglia.it/documenti/LaSicurezzaInCasa.pdf>

**Prevenzione
incendi:
presentata la
bozza del
nuovo Testo
Unico**

Il 30.04.2014 il Ministro dell'Interno e il capo del Dipartimento dei VV.F. hanno presentato il Piano di semplificazione delle norme e delle procedure di prevenzione degli incendi, che ha l'obiettivo di snellire la normativa vigente e di aggregare in unico testo tutte le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti ogni attività.

In linea generale, l'impostazione data alla normativa antincendio è sempre stata di tipo prescrittivo: lo Stato impone le regole precettive ed i soggetti obbligati agli adempimenti, che si avvalgono del supporto dei tecnici del settore, hanno l'onere di rispettarle, il tutto sotto il controllo sistematico del Corpo dei VV.F.

Questo tipo di impostazione, comoda per un'utenza poco abituata all'analisi del rischio incendio e alla valutazione delle conseguenti misure, ha comportato il frequente ricorso all'istituto della deroga, che crea una serie di difficoltà procedurali.

Si rende, pertanto, necessaria l'introduzione di un nuovo quadro della regolamentazione tecnica e di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico, che superi l'articolata e complessa stratificazione di norme, circolari e pareri del vigente panorama normativo di riferimento di settore.

Il piano presentato dai VV.F., che si tradurrà presto in decreto ministeriale, punterà su un approccio meno prescrittivo che favorisca contemporaneamente una migliore valutazione dei rischi ed introdurrà procedure più snelle continuando a mantenere un elevato controllo sui livelli di sicurezza.

I principi fondamentali a guida del nuovo piano sono:

- generalità: le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
- semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
- modularità: l'intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;
- flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
- standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
- inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
- contenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
- aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_30_conferenza-Vvf-norme.pps

http://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2014/05/bozza_testo-unico-prevenzione-incendi-pdf1.pdf

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Paolo Bernasconi)



VV.F.

VV.F.